

Laura Boffo

LA «LIBERTÀ» DELLE CITTÀ GRECHE SOTTO I ROMANI (IN EPOCA REPUBBLICANA)

...ἐὰμ μή τι Ῥωμαίοις ὑπεναντίον ἦι
(CID IV 114, ll. 60-61, 134 o 130 a.C.)

J.-L. Ferrary, *Le statut des cités libres dans l'Empire Romain à la lumière des inscriptions de Claros*, «CRAI» (1991), pp. 557-577; R.M. Kallet-Marx, *Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C.*, Berkeley - Los Angeles - Oxford 1995; É. Guerber, *Considérations récentes sur les cités libres de la partie hellénophone de l'Empire romain*, «DHA» 23 (1997), 1, pp. 301-306; G.A. Lehmann, „Römischer Tod“ in *Kolophon / Klaros. Neue Quellen zum Status der „freien“ Polisstaaten an der Westküste Kleinasiens im späten zweiten Jahrhundert v.Chr.*, «Nach. Akad. Wiss. Gött. - Phil.-Hist. Kl.» 3 (1998), pp. 125-194 (= pp. 1-70); J.-L. Ferrary, *La liberté des cités et ses limites à l'époque républicaine*, in Atti del Convegno *Τὸ πάντων μέγιστον φιλόνηρον. Città e popoli liberi nell'imperium Romanum* (Roma, Università degli Studi «La Sapienza», 14-15 gennaio 1999), «MedAnt» 2 (1999), 1, pp. 69-84; R. Bernhardt, *Entstehung, immunitas und munera der Freistädte. Ein kritischer Überblick*, «Ibidem», pp. 49-68; D. Musti, *Città ellenistiche e imperium*, «Ibidem» 2 (1999), 2, pp. 449-462; J. Thornton, *Una città e due regine. Eleutheria e lotta politica a Cizico fra gli Attalidi e i Giulio-Claudi*, «Ibidem», pp. 497-538; G.A. Lehmann, *Polis-Autonomie und römische Herrschaft an der Westküste Kleinasiens: Kolophon / Klaros nach der Aufrichtung der Provincia Asia*, in L. Mooren (ed.), *Politics, Administration and Society in the Hellenistic and Roman World*, Proceedings of the International Colloquium (Bertinoro, 19-24 July 1997), «Studia Hellenistica» 36 (2000), Leuven, pp. 215-238; J.-L. Fer-

rary, *Rome et les cités grecques d'Asie Mineure au II^e siècle*, in A. Bresson - R. Descat (éds.), *Les cités d'Asie Mineure occidentale aux II^e siècle a.C.*, Bordeaux 2001, pp. 93-106.

1. La pubblicazione nel 1989 a nome di Louis e Jeanne Robert di due decreti onorari emanati nella bassa epoca ellenistica dalla città di Colofone – *Claros I. Décrets hellénistiques*, Paris; cfr. SEG XXXIX (1989), nrr. 1243, 1244 – ha rivitalizzato il non mai sopito dibattito sulla natura dello *status* detenuto da quella che si configura nei documenti ufficiali come la categoria delle «città libere» e sui termini del discorso politico nel quale il riconoscimento di esso si trovò inglobato nell'epoca di transizione fra la *basileia* ellenistica e l'*imperium* romano (un'utile rassegna critica delle principali posizioni al riguardo dagli anni '60 del secolo scorso sino alle prime battute dell'attuale discussione è stata curata da uno dei protagonisti di essa, Rainer Bernhardt: *Rom und die Städte des hellenistischen Ostens (3.-1. Jahrhundert v.Chr.)*. *Literaturbericht 1965-1995*, München 1998, in part. pp. 31-35, 62-73, 99-105; non è senza importanza per la natura del dibattito il fatto che esso abbia visto e veda come protagonisti piuttosto studiosi del mondo romano che di quello ellenistico; conseguenze ha pure il fatto – non certo limitato alla problematica in oggetto – del poco o nullo dialogo fra studiosi delle istituzioni e giuristi).

I due documenti, caratteristici «Karriere-dekrete» riassuntivi il complesso dell'attività pubblica dei benefattori cittadini secondo i parametri formali e istituzionali codificati dall'esperienza ellenistica della vita di relazione intra- ed extrapoleica, apportano al dibattito in questione almeno due ordini di fattori di grande utilità.

In primo luogo, essi coprono una considerevole e significativa *tranche* cronologica di quel periodo che in dottrina è stato ritenuto come determinante per il definirsi generale (in senso progressivo o involutivo, o in entrambi contemporaneamente, a seconda delle interpretazioni) dello statuto delle città *eleutherai* in rapporto al procedere dell'affermazione di Roma nel Mediterraneo orientale e una buona parte della vita di Colofone «libera» (essa sembra essersi protratta ben oltre l'organizzazione della provincia *Asia*, sino almeno all'intervento sillano dell'85 a.C. contro i sostenitori di Mitradata). L'attività di Menippo e Polemeo illustrata risulta infatti essersi svolta per qualche decennio, dagli ultimi tempi del governo attalide – non

necessariamente dal 133 a.C., come propone Kallet-Marx, *Hegemony* cit., p. 103, e probabilmente non in completa coincidenza, come, a differenza dei più, sembra ritenere lo studioso (*ibid.*), sulla scorta dei Robert, *Claros* cit., p. 104 – ad oltre il governo asiatico del Q. Mucius Scaevola ospitato da Menippo, che si conviene di identificare con l'Augure, nel 120 a.C. ca. (Men. col. II, ll. 42-43; a differenza di quel che si può ritenere, questa identificazione non preclude una datazione molto più tarda per il decreto, giusta la sua natura). Fra le date dei decreti conclusivi delle due carriere via via proposte, oscillanti dall'ultimo quarto del II secolo a.C. al primo decennio del I, è preferibile orientarsi dunque verso il periodo più avanzato (la proposta di F. Canali de Rossi, di recente ribadita in *Iscrizioni storiche ellenistiche*, III, Roma 2002, pp. 138, 145, 150, 158, ad nrr. 178 e 179, di riconoscere nello Scaevola in questione il *pontifex*, proconsole d'Asia nel 99/97 ca. e di collocare nell'età sillana il decreto per Menippo e in epoca pompeiana quello per Polemeo, ponendo nel periodo mitradatico le vicende d'ordine militare e i fatti di crisi economica cui si fa in essi rimando, poggia, *inter alia*, su di una non giustificabile interpretazione del riferimento alla Ἀτταλικὴ βασιλεία in Men. col. I, ll. 16-17, come alla reggia pergamena, «nostalgicamente» evocata: vd. Ph. Gauthier, *Bulletin Epigraphique*, «REG» 115 [2002], 7, p. 625; la dovuta attenzione alla contestualità generale dei documenti mostra C. Eilers, *Roman Patrons of Greek Cities*, Oxford 2002, pp. 126-131, 138, che è però incline a istituire un rapporto cronologico diretto fra il decreto per Menippo, come Polemeo distintosi nel reclutamento di illustri patroni, e le basi di statua per i governatori d'Asia degli anni '90 e patroni di Colofone C. e L. Valerii Flacci, collocate nella medesima area del santuario di Claro; più cauto circa la connessione diretta governo provinciale - richiesta di patronato si mostra J.-L. Ferrary, che ha studiato il complesso dei monumenti onorari per Romani ivi collocati e ne ha pubblicato i testi: Idem - St. Verger, *Contribution à l'histoire du sanctuaire de Claros à la fin du II^e et au I^{er} siècle av. J.-C.: l'apport des inscriptions en l'honneur des Romains et des fouilles de 1994-1997*, «CRAI» [1999], pp. 842-843; J.-L. Ferrary, *Les inscriptions du sanctuaire de Claros en l'honneur de Romains*, «BCH» [2000], pp. 334-338).

In secondo luogo, i decreti, fornendo una serie di informazioni *dal campo* – istituzionale e giuridico – circa la posizione della città libera nei confronti di Roma e del governatore d'Asia e soprattutto

circa l'operatività delle garanzie di tutela offerte da un tale *status*, costituiscono un prezioso riscontro *tecnico* alle già note testimonianze al riguardo di ordine prescrittivo: trattati, senatoconsulti, leggi. Il fatto che si tratti di documenti scaturenti da una situazione complessa e disomogenea, largamente condizionata dagli eventi militari e politici e legata al progressivo e articolato definirsi dell'organizzazione territoriale e amministrativa romana (ma vd. *in fine*), e che in essi si rilevi in negativo e desultoriamente una sequela di pregiudizi a condizioni di cui ci manca il quadro in positivo nella sua interezza, non autorizza infatti a limitare ancora una volta l'approccio a queste ultime esclusivamente secondo la prospettiva fattuale dei rapporti di forza (per quanto, come vedremo, determinante nella configurazione di principi giuridici), o a quella, speculare, della ideologia dell'impero romano repubblicano, operante in una disinvolta «propaganda» di valori privi di realtà giuridica, dei quali avrebbero fatto uso, in misura e con intenzioni diverse, governanti e governati (anche indiretti, come i «liberi»). Le contraddizioni di forma e sostanza cui porta una tale prospettiva d'indagine si colgono ad esempio nel lavoro di W. Dahlheim, *Gewalt und Herrschaft. Das provinziale Herrschaftssystem der römischen Republik*, Berlin - New York 1977, sempre pronto a risolvere il problema della difficoltà di definizione giuridica mediante l'intervento delle dinamiche politiche, e nel discorso di quanti, partendo dai medesimi presupposti e impiegando indifferentemente terminologia e concettualità di epoche diverse, ricorrono di volta in volta all'immagine dell'«ambiguità» nelle condizioni riconosciute dai Romani, o alle (pseudo-)definizioni di «libertà» in senso tecnico», «*libertas*» speciale delle *civitates liberae* in senso tecnico», «libertà speciale», «libertà piena e intera», «libertà non in senso pieno», «libertà (almeno) formale», «concetto più ridotto di libertà», prefigurando processi di «ridefinizione» del concetto di libertà», di «degradazione dello statuto», di definizione progressiva per accumulo di «precisazioni» di carattere giurisprudenziale, di «cristallizzazione graduale dei diritti di una *civitas libera*» e così via (all'immagine delle «straordinarie ambiguità e complessità» del quadro di relazioni in oggetto ricorre anche per il periodo successivo F. Millar, *Civitates liberae, coloniae and provincial governors under the Empire*, in *Τὸ μέγ. φιλόανθρωπον* cit., pp. 95-96).

2. Entrambi i benefattori colofoni si erano distinti per una serie di ambascerie a favore della propria città presso «le autorità [romane] (οἱ ἡγούμενοι [Ῥωμαῖοι])» – senato, generali, governatori, questori, «Romani che erano presenti in Asia» – relativamente ad «affari della massima necessità (ἀναγκαϊότητα)» e «per la città stessa», giustamente intesi da tutti come le condizioni di base dell'esistenza della *polis*, quei φιλόπρωπα che costituivano il suo *status* giuridico (Men. col. I, ll. 18, 20; Pol. col. II, l. 12). Menippo nell'elenco delle sue legazioni a Roma ricordava le diverse questioni sorte successivamente alla conferma dello statuto di Colofone (ottenuta nelle prime due, come ritiene giustamente Lehmann, «*Römischer Tod*» cit., p. 159 [= p. 35]: «*autonomia* e ordinamento costituzionale di base») e risolte con l'ottenimento di «decisioni (δόγματα)» da parte dei «signori (κρατούντες)». Di fronte al tentativo di qualcuno di sottrarre alla città parte della *chora*, il personaggio era riuscito a far potenziare dal punto di vista giuridico il grado di titolarità di essa sul territorio contestato, salvaguardando quei confini patri che, dato lo *status* di Colofone, era fondamentale precisare (Men. col. I, ll. 22-23 e 34-37: τῆς μὲν παραλίου χώρας τὴν πανκτησίαν βεβαιότεραν πεποίηκε τῷ δήμῳ; per l'interpretazione proposta vd. L. Boffo, *Lo statuto di terre, insediamenti e persone nell'Anatolia ellenistica. Documenti recenti e problemi antichi*, «*Dike*» 4 [2001], in part. p. 240; troppo generica è la resa «pleine possession» dei Robert, *Claros* cit., p. 71, ripresa da Canali de Rossi, *Iscrizioni* cit., p. 142). Di fronte poi all'abuso di «quanti erano giunti in Asia e trasferivano dall'ambito di competenza delle leggi [civiche] al proprio i giudizi» e al fatto che «i cittadini in stato d'accusa erano costretti ogni volta a sottoporsi all'obbligo di cauzione proporzionalmente», egli riuscì a «liberare» (l'impiego di ἐλευθέρῳ non è casuale) la città, rappresentata da *tutti* quanti vi risiedevano, da quei vincoli e dall'arbitrio di governatori che non tenevano conto che «la *provincia* è distaccata dall'*autonomia*» (Men. col. I, ll. 23-27: τῶν παραγινόμενων εἰς τὴν Ἀσίαν τὰ κριτήρια μεταγόντων ἀπὸ τῶν νόμων ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἐξουσίαν καὶ πρὸς μέρος αἰεὶ τῶν ἐγκαλουμένων πολιτῶν ἐγγύας ἀνανκαζομένων ὑπομένειν ...; ll. 37-40: τοὺς δὲ κατοικοῦντας τὴν πόλιν ἐλευθέρωσε κατεγγυήσεων καὶ στρατηγικῆς ἐξουσίας, τῆς ἐπαρχείας ἀπὸ τῆς αὐτονομίας χωρισθείσης; su questa dichiarazione vd. *infra*, ad Men. col. II, ll. 4-7). Benché non si possa escludere una casistica riconducibile all'istituto degli ξενοκρίται / *peregrini iudices* (come propone Kallet-Marx, *He-*

gemony cit., pp. 132-134), sembra da condividere l'ipotesi ricostruttiva di Ferrary, secondo la quale si sarebbe trattato di contenziosi fra *Rhomaioi*, o altri stranieri stabilitisi nella *polis*, in veste di accusatori protetti e favoriti dal governatore (che sarebbe sistematicamente intervenuto nella scelta del tribunale e nell'imposizione delle garanzie), e Colofoni, o Greci ivi residenti, per i quali la devoluzione delle cause presso un tribunale imposto risultava di grave pregiudizio (*Statut cit.*, pp. 566-567; Idem, *La création de la province d'Asie et la présence italienne en Asie Mineure*, in Chr. Müller - C. Hasenohr [éds.], *Les Italiens dans le monde grec, IIe siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C. Circulation, Activités, Intégration*, Actes de la table ronde, École Normale Supérieure [Paris, 14-16 mai 1998], «BCH», Suppl. 41 [2002], Paris, p. 139).

Un ulteriore attentato alla *autonomia* di Colofone era derivato dal fatto che la *polis* intera era stata chiamata in causa presso i consoli, a motivo di un suo cittadino, il quale era stato *evocatus* a Roma e sottoposto a giudizio con la città su accusa capitale, «per morte romana» (Men. col. I, ll. 27-31: da Roma era giunta una lettera *περὶ τοῦ δοθέντος κριτηρίου κατὰ τῆς πόλεως ἐπὶ τῶν ὑπάτων καὶ τοῦ γενομένου μεταπέμπτου πολίτου πρὸς ἔγκλημα κεφαλικόν*; la circostanza era maggiormente precisata poco oltre, ll. 44-47: ... *τόν τε κατητιάμενον πολίτην ἐπὶ Ῥωμαϊκῶι θανάτῳ καὶ μετάπεμpton γενομένον πρὸς ἔγκλημα κεφαλικόν καὶ κριτηρίῳ παραδιδόμενον ἅμα τῇ πόλει* ...). La colpa del Colofonio e la responsabilità della *polis* non appaiono chiare dalla formulazione (forse non volutamente, come pure si ritiene di fronte alla difficoltà di interpretazione). A giudicare dal risultato ottenuto da Menippo, sembra più persuasiva di altre, benché non del tutto soddisfacente, una delle ricostruzioni proposte da Ferrary (*Statut cit.*, p. 568 ss.): il *polites* in questione sarebbe stato il responsabile – come accusatore, piuttosto che come appartenente al collegio dei giudici – della condanna a morte (*θάνατος*) pronunciata dalla città contro un cittadino romano colpevole di delitto capitale, piuttosto che l'assassino di un Romano, giudicato e assolto da un tribunale cittadino, come ritenevano i Robert (*Claros cit.*, p. 87; cfr. ancora Kallet-Marx, *Hegemony cit.*, p. 192 con nn. 12 e 13) e in un primo tempo lo stesso Ferrary (a J. Robert, *Claros cit.*, p. 87 n. 161; *Status cit.*, p. 568; l'ipotesi di Lehmann – «*Römischer Tod*» cit., pp. 162-164 [= pp. 38-39], e *Polis-Autonomie cit.*, pp. 234-238 – che il *Rhomaikos thanatos* fosse l'«esecuzione di tipo romano», la

decapitazione, comportata dalla eventuale condanna del Colofonio, non sembra grammaticalmente giustificata: vd. K. Buraselis, *Colophon and the War of Aristonicus*, in *TIMAI IΩANNOY TPIANTAΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ*, Αθήναι - Κομοτήνη 2000, p. 181 n. 1, le cui obiezioni alla lettura di Ferrary sopra indicata, fondate sull'apparente contraddizione tra la responsabilità collettiva della *polis* che avrebbe condannato il Romano e quella personale del Colofonio rilevata da Roma e sull'ipotesi che si fosse impiegato il termine *thanatos* anziché *phonos* per un caso di omicidio a motivo della «riluttanza della città a rappresentare questo come più che un accidente», non sembrano più convincenti). Come che fosse, Menippo era riuscito a «recuperare sano e salvo» il concittadino insieme con le leggi civiche e a «conservare» la *κυριεία* di esse per ogni tipo di giudizio, compreso quello che vedeva coinvolti con Colofoni dei cittadini romani; un senatoconsulto sanciva che costoro, in qualunque veste, dovessero essere sottoposti alla giurisdizione locale (Men. col. I, ll. 40-44: *κυρίους δὲ τοὺς νόμους τετήρηκεν ἐπὶ παντὸς ἐγκλήματος καὶ πρὸς αὐτοὺς Ῥωμαίους, τῆς συγκλήτου δεδογματικείας καὶ τὸν ἀδικοῦντα καὶ τὸν ἐγκαλοῦντα τινὲ τῶν ἡμετέρων πολιτῶν Ῥωμαῖον κρίνεσθαι παρ' ἡμῖν*). Perciò quando i magistrati colofoni furono accusati dalla vicina città di Metropolis di aver proceduto ad un «sequestro di persone» (*ἀνδρολήσιον*, per i Robert, *Claros* cit., p. 91, un reclutamento forzoso) sul suo territorio e di stare avviando azioni legali false contro i suoi «primi cittadini», Roma concesse al benefattore una risoluzione favorevole e la clausola aggiuntiva che «al governatore non spetta né di giudicare, né di impiccarsi al di fuori della *provincia*, un bellissimo responso, perfettamente congruo con la *demokratia*» (Men., rispettivamente col. I, ll. 50-54 e, dopo una lacuna che non preclude la lettura del tradizionale *τηρέω*, riferito all'operato di Menippo, col. II, ll. 1-7: *προσγεγραμμένον ἤνεγκε τῆι ἀποκρίσει διότι τῆς ἐπαρχείας ἐκτὸς οὔτε κρίνειν οὔτε πολυπραγμονεῖν τῶι στρατηγῶι καθήκει, ἰδιώτατον τῆι δημοκρατίαι καὶ κάλλιστον ἐνέγκας ἀπόκριμα*; quanto ai termini qui traslitterati vd. *infra*; su natura e implicazioni del contenzioso vd. Lehmann, *Ἀνδρολήσιον – Rom und der „Menschenfang“ – Streit zwischen Kolophon und Metropolis*, «ZPE» 144 [2003], pp. 79-86, e Id., *Corrigendum*, «Ibidem» 145 [2003], p. 30).

Non da meno era stato per Colofone l'altro benefattore, Polemeo. Traendo «il frutto (*καρπός*)» dalle amicizie che si era procurato presso «le autorità romane» e dalla protezione dei potenti patroni che

aveva guadagnato alla città, andato in missione a Roma in circostanze difficili aveva ottenuto un senatoconsulto che garantiva la *chora* da depredazioni e ordinava «ai governatori che arrivavano nella *provincia*» di darsene cura e di tenere saldamente sotto controllo la situazione (Pol. col. II, ll. 33-51; la citazione da ll. 48-51: φροντίζωσιν δὲ περὶ τούτων καὶ ἐνισχύωσιν οἱ διαβαίνοντες εἰς τὴν ἐπαρχίαν στρατηγοί; per l'indagine che qui si affronta non è rilevante appurare se si trattasse di *tutto* il territorio, come ritiene Buraselis [*Colophon* cit., p. 184 ss.] o di parte di esso, come credono i più: la connessione con le ultime fasi della rivolta di Aristonico proposta da Buraselis resta comunque ipotetica). Anche lui, mediante un incontro con il proconsole, riuscì a far invalidare la sentenza emessa contro un concittadino che era stato condannato «da un tribunale romano nella *provincia*», in quel modo «conservando integre, oltre alle sentenze e alla persona, anche le leggi cittadine» (Pol. col. II, ll. 51-58: ἐνὸς τῶν πολιτῶν κατακρίτου γενομένου Ῥωμ(α)ϊκῷ κριτηρίῳ ἐν τῇ ἐπαρχείᾳ ... τὸ{ν} γενόμενον ἄκυρον ἐποίησεν καὶ τὰ κρίματα καὶ τὸν πολείτην καὶ τοὺς νόμους ἀβλαβεῖς ἐτήρησεν; l'idea di Lehmann, *Polis-Autonomie* cit., pp. 233-234, che l'intervento di Polemeo rientrasse nel contesto delle vicende legate ai contenziosi tra Colofoni e *Rhomaioi* di cui si occupò Menippo non è naturalmente dimostrabile; per l'interpretazione qui proposta vd. anche *infra*). «Di nuovo», in un momento in cui «fu emessa un'ordinanza contraria alle leggi contro alcune persone», egli si presentò e riuscì a «persuadere» le autorità «come bisogna che i giudizi [- -]» (Pol. col. II, ll. 58-62: πάλιν τε προστάγματος ἐνεχθέντος ἐναντίου τοῖς νόμοις κατὰ τινων, ἐπελθὼν ἔπεισε τοὺς ἡγουμένους ὡς δεῖ τὰ κριτήρια [- -]); il termine *prostagma*, che non figura altrove in riferimento a pronunciamenti di magistrati romani, è mutuato dal lessico ellenistico, ove significa ordinanza specifica con valore normativo; l'idea di Ferrary – *Statut* cit., p. 572 n. 48, con Robert, *Claros* cit., p. 39 – che si poté trattare di un altro caso di *evocatio* e di ulteriore missione a Roma del benefattore sembra troppo condizionata dall'idea di fondo della voluta «allusività» dei due documenti).

Da altre benemerenze dei due evergeti risultano peraltro degli obblighi che la città aveva nei confronti di Roma. Essa doveva ospitare almeno lo stato maggiore degli eserciti in transito o un magistrato e il suo seguito: meriti di Menippo erano stati in un caso l'aver «reso esenti dall'obbligo di alloggio – ἀνεπισταθμεύτους – le

case dei cittadini», ospitando egli i «Romani giunti in città», e in altri, ripetuti (οὐχ ἄπαξ), l'aver accolto in casa sua «il governatore Quinto Mucio, il questore e i tribuni militari», a sue spese (cfr. rispettivamente Men. col. II, ll. 10-14 e 42-46 e, per la normativa connessa con l'*anepistathmeia*, *infra*); fra quelli di Polemeo, l'aver ospitato, sempre a sue spese, «dei Romani» (Pol. col. IV, ll. 20-23). Ai tempi della rivolta di Aristonico, inoltre, la città attraverso il suo stratego Menippo dovette fornire agli *begoumenoi* «le cose necessarie alla guerra» (Men. col. II, ll. 14-15, un significativo τὰ τε πρὸς τὸν πόλεμον ἐξυπηρετήσε; per il riferimento alla guerra contro l'usurpatore vd. Buraselis, *Colophon* cit., p. 186 n. 12).

3. Dalla molteplicità e dal tenore dei riferimenti contenuti, per quanto non sempre così perspicui come vorremmo, è facile comprendere quanto i due decreti colofoni possano apportare alla *vexata quaestio* della natura dello statuto di «libertà» proprio di un certo numero di *poleis* all'epoca dell'affermarsi di Roma nel Mediterraneo orientale.

In via preliminare occorre rilevare che la dichiarazione pubblica dei principi in questione effettuata da una *polis* nei suoi documenti ufficiali può contribuire a rimuovere definitivamente ogni incertezza circa l'eventualità di un'origine non greca del sistema e a dare ragione all'idea ribadita da tempo da Ferrary (*Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique, de la seconde guerre de Macédoine à la guerre contre Mithridate*, Roma 1988, pp. 5 ss. e 83 ss.; Idem, *Liberté* cit., p. 69; del problema della comparabilità della situazione siciliana discute la sintesi di A. Pinzone, *Civitates sine foedere immunes ac liberae: a proposito di Cic. II Verr. III 6, 13*, in *Τὸ μέγ. φιλόανθρωπον* cit., p. 471 ss., sulla quale non è possibile qui soffermarsi; per una definizione dei connotati della «libertà» delle città dell'Occidente romano vd. H. Galsterer, *Die «Freiheit» der Städte im Westen des Reiches*, *ibid.*, pp. 539-555; per le comunità dell'Africa vd. J. Peyras, *Remarques sur les cités libres de l'Afrique Mineure*, «DHA» 23 [1997], 1, pp. 307-310; anche Bernhardt, *Entstehung* cit., p. 56, è convinto della ripresa romana del sistema greco-ellenistico, salvo però ritenere che questo fosse costituito di «gradi» diversi di «libertà» e a rimandare ad origine romana il «concetto di libertà» della *libertas*, perché derivato dalla «sfera della politica interna»; vd. *infra, passim*).

Allo stesso modo, e per l'evidente contesto di contenzioso che ne è all'origine, la dichiarazione cittadina esplicita il *quadro giuridico* del rapporto instaurato fra il potere «egemone» (nel caso di Roma, οἱ ἡγούμενοι, ἡ ἡγεμονία) e «deliberante» e le entità istituzionali inserite nel suo ambito di intervento, precisamente attraverso l'enunciazione dello statuto specifico. Non è infatti difficile estendere all'ambito di competenza dell'autorità romana l'efficacia «performativa» del discorso dell'autorità regale ellenistica, quello «speech-act» che, come ha ben colto John Ma, trovava precisamente espressione in un sistema di statuti legali (con qualche contraddizione: vd. *Antiochos III and the Cities of the Western Asia Minor*, Oxford 1999, p. 104 ss., e Idem, *Dans les pas d'Antiochos III: l'Asie Mineure entre pouvoir et discours*, in F. Prost [éd.], *L'Orient méditerranéen, De la mort d'Alexandre aux campagnes de Pompée. Cité et royaumes à l'époque hellénistique*, Coll. Intern. SOPHAU [Rennes, avril 2003], «Pallas» 62 [2003], pp. 245-255; non insisteremo qui sul *dossier* epigrafico delle lettere con cui Eumene II perfezionava la concessione dello *status* di *polis* alla comunità dei Toriitai appunto mediante la «dichiarazione»: περί τε τοῦ νομίζεσθαι πολίτευμα ... αὐτὸς ἐν τῇ ἐτέραι ἐπιστολῇ καταρξάμενος προσπεφώνηκα; vd. B. Virgilio, *Lancia, diadema e porpora. Il re e la regalità ellenistica*, Pisa - Roma 2003, pp. 295-298, nr. 30, ll. 34-35; per una puntuale analisi dell'operazione nei termini giuridico-istituzionali vd. A. Bencivenni, *Progetti di riforme costituzionali nelle epigrafi greche dei secoli IV-II a.C.*, Bologna 2003, pp. 333-356, nr. 11). Tenere in adeguato conto il fondamento giuridico delle dichiarazioni performative non significa cadere in quell'«astrazione legalistica» che Kallet-Marx imputa a Dahlheim (*Hegemony* cit., pp. 4-5): il modello del governo romano come «passivo e reattivo» alle richieste e petizioni, indotto dal tipo di documentazione di cui disponiamo, nella sua apparente informalità può essere altrettanto rigido di quello «legalistico», né si può assumere a principio interpretativo «il caos della realtà storica» (*ibid.*, p. 18; le considerazioni dello studioso circa il rapporto fra *imperium* romano e mondo greco meriterebbero un confronto puntuale). Il processo di slittamento del sistema dall'ambito ellenistico a quello romano e i suoi connotati giuridici sono stati ben colti da Domenico Musti (fin nel titolo del suo contributo: *Città ellenistiche e imperium*): fu dalla relazione principio «assoluto» (per i nostri studiosi, «la libertà ideale») / molteplicità delle situazioni specifiche generatesi dal rapporto con i sovrani che si determinò quella

«formalizzazione giuridica della variante di fatto» sulla quale di volta in volta e nel tempo le *poleis* e l'autorità romana costruiscono la loro (p. 450 ss.; giusta quanto appena detto e come si vedrà oltre, noi saremmo però inclini a porre già in epoca ellenistica quella «sdrammatizzazione» dell'idea greca di libertà «assoluta» che Musti pone nel corso dell'età romana: da tempo i Greci avevano dovuto «ridurre le loro esigenze o pretese ... alla conservazione dell'identità»; una chiara esposizione delle linee evolutive dell'applicazione del principio della «libertà» alle relazioni internazionali fra potenze «egemoniche», o «imperiali», e singole *poleis* nel mondo greco dall'età classica a quella romana aveva già dato M. Sordi, *Dalla «Koinè eirene» alla «pax Romana»*, in Eadem [a cura di], *La pace nel mondo antico* [CISA 11], Milano 1985, pp. 6-12, ora ripresa, nelle prospettive tradizionali, da M. Bertoli, *Sviluppi del concetto di «autonomia» tra IV e III secolo a.C.*, in C. Bearzot - F. Landucci - G. Zecchini [a cura di], *Gli stati territoriali nel mondo antico* [CISA 1], Milano 2003, pp. 87-110).

Nella valutazione dello statuto della «libertà» delle *poleis* in epoca romana occorre dunque distinguere il piano della categoria giuridica da quello della ideologia politica (per una rassegna delle posizioni degli studiosi, giuridicamente orientati e non, vd. Bernhardt, *Rom cit.*, p. 15 ss.). Di fronte al fatto storico e politico della disparità di «potere» fra autorità dichiarante e città beneficata dello *status* di libera, e dunque della revocabilità della concessione (in quanto tale), occorre recuperare la premessa e l'avviso di Dahlheim dell'opportunità di distinguere fra «precarietà» come espressione di un rapporto di forza e «precarietà» come principio giuridico, in quanto tale non connesso con lo *status* in questione, «inteso come irrevocabile» (*Gewalt cit.*, pp. 251-252; per la «precarietà» dei *philanthropa* «nello status politico-giuridico» di una città greca che li otteneva con sforzo e, in caso di conflitto, se li doveva far confermare, vd. Lehmann, *Polis-Autonomie cit.*, pp. 228-229; su questo aspetto vd. *infra*). Ha ragione Guerber a rilevare che «la libertà delle città greche (*eleutheria*) è una realtà insieme ideologica e giuridica» e che «tuttavia, prima di essere un simbolo e un tema ideologico, l'*eleutheria* è una realtà giuridica originale» (*Considérations cit.*, pp. 302 e 304). Su questa premessa coglie dunque nel segno Thornton quando ravvisa il vero nodo problematico relativo allo statuto e alle sue applicazioni non tanto «[nel]la precarietà dei diritti riconosciuti dal senato e [nel]la difficoltà di tradurli in pratica» quanto «[nel] contrasto fra le garanzie dei

cives Romani e le conseguenze giudiziarie della parità internazionale formalmente riconosciuta da Roma alle città libere», con la conseguenza che «ogni qual volta si presentava il caso di un conflitto fra un cittadino romano e una città libera, si doveva decidere se privilegiare le contrastanti prerogative degli uni o delle altre» (*Città* cit., pp. 523-529; le citazioni sono da pp. 524 e 528). Il fatto che «le ragioni di questa scelta furono, nella maggioranza dei casi, politiche» (*ibid.*, p. 528) naturalmente non pregiudicava il carattere giuridico delle componenti in gioco, come sospettava Bernhardt nella recensione al lavoro di L. Peppe, *Sulla giurisdizione in populos liberos del governatore provinciale al tempo di Cicerone*, Milano 1988, quando ribadiva la «frequente non chiarezza» se determinate misure prese da Roma fossero di natura «puramente (rein) politica o giuridica» («Gnomon» [1990], pp. 749-750).

4a. Quanto sopra detto porta a rivedere il problema del rapporto fra l'istituto della *eleutheria* riconosciuta a determinate città dall'autorità monarchica in epoca ellenistica e quello, o quelli, che rientrarono in gioco nel mondo greco a partire dalla nota dichiarazione di Flamini-no a Corinto nel 196 a.C., secondo cui «il senato romano e T. Quinzio generale e proconsole, dopo aver vinto in guerra Filippo e i Macedoni, rimandano (ἀφιᾶσιν) liberi, esenti da guarnigione (ἀφορουρήτους), esenti da tributo (ἀφορολογήτους), con uso delle leggi patrie (νόμοις χρωμένους τοῖς πατρίοις) Corinzi, Focesi, Locresi tutti, Eubei, Achei Ftioti, Magnesi, Tessali, Perrebi» (Polyb. 18,46,5; cfr. Liv. 33,32,5-6: *liberos, immunes, suis legibus esse iubet*; non sembrano naturalmente accettabili le conclusioni di Ed. Will, *Histoire politique du monde hellénistique (323-30 av. J.-C.)*, II, Nancy 1982², p. 173, che la dichiarazione non comportasse dei legami legalmente definiti con le *poleis*, per la ragione che il rapporto giuridico sarebbe stato esclusivamente con il vinto Filippo: proprio lo stato di «egemonia latente» instaurato allora da Roma a sostituzione delle «egemonie monarchiche ellenistiche» recupera il quadro di interrelazione tra figure e definizioni giuridiche che caratterizzava quelle egemonie; vd. anche *infra*).

La *eleutheria* ellenistica era lo stato privilegiato ufficialmente riconosciuto e dichiarato della condizione generale di non sottoposizione/sottoponibilità diretta ad un re con diverso fondamento giuri-

dico detentore di un potere «eminente», attraverso leggi oppure ordinanze imposte da lui, suoi rappresentanti *in loco*, sue truppe di occupazione. Ad esso si collegavano due «qualità» istituzionali distinte: il diritto di mantenere gli ἴδιοι νόμοι per la gestione amministrativa e giudiziaria interna (αὐτονομία) e di governarsi secondo il regime scaturito dalle proprie storia ed esperienza istituzionali e non imposto dall'esterno (chiamato, non così impropriamente come si tende a ritenere, δημοκρατία, un regime ad assemblea più o meno ampia che governava la città ed esprimeva i suoi magistrati; è sufficiente qui rimandare a Ph. Gauthier, *Les cités hellénistiques: épigraphie et histoire des institutions et des régimes politiques*, in *Actes du VIII^e Congrès International d'Épigraphie Grecque et Latine*, Athènes 1984, pp. 85, 100-102, che ha avuto il merito di sottolineare il fondamento istituzionale e la relazione «la main dans la main» degli statuti definiti come *eleutheria*, *autonomia*, *demokratia*: «l'*eleuthéria* est aussi bien la condition que l'expression de la démocratie, avec laquelle elle ne se confond pas»). Nelle pubbliche dichiarazioni naturalmente si sceglieva di rilevare quel che più al momento era opportuno, da una parte e dall'altra. Basti vedere, a proposito di Smirna, la lettura «esterna» e quella della città del beneficio concesso da Seleuco II: la *polis* riconosciuta *eleuthera kai aphorologetos* si dichiarava dotata di *autonomia* e *demokratia* (OGIS 228, ll. 6-8; 229, ll. 10-11, 65-66).

L'esenzione fiscale diretta – ἀφορολογησία/ἀνεισφορία – e l'esonero dall'obbligo di alloggiare truppe – ἀνεπισταθμεία – erano diritti ulteriori, il cui riconoscimento andava specificato (altra cosa era evidentemente l'obbligo al pagamento di «contributi», σύνταξις, εἰσφοράι: cfr. ad esempio *I.v. Iasos* 3, ll. 4-5, 7-9, 14-15; Ma, *Antiochos* cit., p. 163 ss.). Perciò la dichiarazione di *aphorologesia* non implicava *eo ipso* la *eleutheria*, come – nonostante Ma, *Antiochos* cit., p. 162 nn. 194 e 283 – dimostra la formulazione della pace di Apamea precisamente per Colofone, e lo *status* di «città libera» coesisteva con l'ἐπισταθμεία (ad esempio per Perge, Polyb. 21,41,1-5; vd. anche Ma, *Antiochos* cit., pp. 163-166). Si trattava ancora una volta di fatti di proclamazione performativa, la quale ben si adattava a un sistema «flessibile», con più livelli di gestione del potere.

4b. Roma rilevava, *di diritto*, un sistema «egemonico» impostato su una rete di rapporti giuridici *definiti e riconoscibili* dai diversi soggetti, da quelli che avevano la facoltà di determinarli dalla loro posi-

zione di κρατοῦντες/ἡγούμενοι/παρ' οἷς ἀναγκαιόταται πᾶσιν εἰσὶν ἀνθρώποις χρεῖαι (vd. le iscrizioni colofonie e, per l'ultima definizione, Men. col. III, ll. 12-13) a quelli che ne avvertivano la necessità, prima istituzionale che «pratica», per il mantenimento della propria identità storica e del proprio rango nella gerarchia delle *poleis*. Non sono dunque casuali – e meritano un'attenzione senz'altro maggiore di quella limitata alla ricerca della autenticità degli episodi – i termini della discussione su *eleutheria* e *autonomia*, precisamente in rapporto al potere egemonico, attribuita in Polibio a Eumene e ai Rodi al cospetto del senato romano nel 189 a.C. (21,22,1 ss.). E se ha ragione Ferrary a rilevare l'opportunità di non esagerare l'«opposizione» fra città «libere» e città provinciali, le quali pure detenevano una «autonomia» amministrativa e giudiziaria relativamente ampie (ad esempio per il diritto di appello al senato: cfr. Kallet-Marx, *Hegemony* cit., p. 167 con n. 31), dal momento che tutte quante erano nella condizione di «far parte dell'impero» (Ferrary, *Liberté* cit., p. 71; Idem, *Rome* cit., p. 103; Idem, *Création* cit., pp. 138-139; così anche, con non poche contraddizioni, come si vedrà, Bernhardt, *Entstehung* cit., pp. 59 e 60), è precisamente sulle «regole» del sistema che bisogna riflettere.

Anche per la *eleutheria* di età romana occorre dunque riconoscere la qualità di «grado di base» (ma giuridicamente perfezionato), rappresentato dal riconoscimento formale del diritto alla non sottoponibilità diretta all'autorità del potere eminente – quale che fosse al momento la sua area di controllo attraverso suoi magistrati – significata più da vicino da *imperium* e *iurisdictio* del promagistrato che operava in zona e in generale dalla figura giuridica che rappresentava quel potere, il senato prima, l'imperatore poi (un esame dei caratteri dello *status* in età imperiale, condotto con parametri corretti, figura in É. Guerber, *Cité libre ou stipendiaire? A propos du statut juridique d'Éphèse à l'époque du Haut Empire Romain*, «REG» 108 [1999], pp. 388-409, dove giustamente si giunge alla conclusione che «esiste una definizione giuridica comune alle città libere» e che «sembra oggi chiaro che bisogna considerare la nozione di *libertas* probabilmente in tutta la sua estensione e varietà», p. 408 con n. 57, un'affermazione che va precisata nei termini che seguono). In questa prospettiva diventa ingiustificato ritenere la dichiarazione di Corinto come un «atto di propaganda giuridicamente non obbligante per Roma» – «Die pompose Freiheitserklärung ... war ja nur ein juristisch unverbindlicher Akt der Propaganda» –, come fa Bernhardt, a conseguenza dell'obbli-

go per alcuni di aderire a confederazioni (*Entstehung* cit., p. 56). Neppure diventa necessario immaginare una differenziazione di qualità giuridiche tra diversi tipi di *eleutheria*, come fa ancora Bernhardt, che riconosce una «libertà in senso tecnico» solo in rapporto all'istituzione del suo «opposto», la *provincia* (d'Asia; *Rom* cit., p. 17; *Entstehung* cit., p. 59, dove peraltro deve riconoscere il «paradosso» dell'«inglobamento [Einbindung]» delle comunità libere nell'*imperium Romanum*), o un perfezionamento *in itinere* dell'istituto stesso, che avrebbe trovato la sua «definizione» completa solo nel I secolo a.C. avanzato (vd. *infra*), oppure, ancora, la distinzione di *status* fra quanti conservavano una condizione precedentemente riconosciuta – «altfreie Städte», nel lessico moderno «stati indipendenti», inseriti in un ambito di diritto «internazionale» – e quanti lo acquistavano «per affrancamento» da parte di Roma, «neufreie Städte», «sudditi privilegiati» in virtù di un beneficio amministrativo (come ritiene Bernhardt, *Entstehung* cit., pp. 51, 59-61, salvo poi ricredersi, quando la riflessione lo porta a considerare il rapporto con la *Herrschaft* diretta dei Romani, p. 67, e contraddirsi quando conclude che, quanto a inserimento nell'*imperium Romanum* e ad esclusione dalla *provincia*, «non c'è differenza» tra le due categorie, p. 61).

Quel riconoscimento comportava «naturalmente», come si è visto sopra, la dichiarazione degli altri, relativi ai diritti collegati. Esso implicava dunque il mantenimento della *politeia* locale, la costituzione, *eo ipso* «democratica» nel senso indicato sopra per l'età ellenistica e giusta l'evoluzione interna propria determinata dai caratteri del nuovo assetto egemonico, come hanno ben rilevato P.J. Rhodes e D.M. Lewis (*The Decrees of Greek States*, Oxford 1997, pp. 546-549); laddove quel tipo di costituzione mancava, veniva ricreata dai Romani stessi: nel 167 a.C. Emilio Paolo dopo aver proclamato – *formula dicta* – che i Macedoni dovevano essere «liberi», *habentis urbes eadem agrosque utentes legibus suis, annuos creantis magistratus*, provvide ad avviare quello *status* dando egli stesso delle leggi: Liv. 45,29,4; 31,1; 32,7; lo stesso legame fra *libertas* e *suae leges* riconosce Bernhardt, *Entstehung* cit., p. 62, che però, giusta la sua interpretazione, ne vede un fatto di «politica interna» sino a che la «libertà» non avrebbe assunto, con la creazione delle province, il «nuovo» significato di «non appartenenza a *provincia*». E ancora insieme veniva riconosciuta la capacità di usare delle proprie leggi (νόμοις χρῆσθαι τοῖς ἰδίοις / ἀὐτονομία / *suis legibus [et iudiciis] uti*) in campo sia

civile sia criminale con chiunque avesse a che fare con essa e con i suoi cittadini. Chiara è la definizione essenziale dell'istituto data dagli Scipioni nella lettera con cui, nel tardo 190 a.C., cercavano di convincere la città di Eraclea al Latmo a passare dalla parte di Roma (Ma, *Antiochos* cit., pp. 366-367, nr. 45, ll. 10-12): «vi concediamo (συγχωροῦμεν) la libertà (ἐλευθερίαν) alle condizioni delle altre città che ci hanno rimesso il potere di decidere (ἡμῖν τὴν ἐπιτροπὴν ἔδωκαν), con la facoltà di gestire il vostro governo secondo le vostre leggi (ὕ[φ'] αὐτοὺς πά]ντα τὰ αὐτῶμ πολιτεύεσθαι κατὰ τοὺς ὑμετέρους νόμους)». Che cosa implicasse questo principio è specificato dal senatoconsulto dell'80 a.C. riportato nella lettera del proconsole richiesto di intervento in un contenzioso fra Chii e *Rhomaioi* agli inizi del I secolo d.C. (RDGE 70, ll. 15-18), il cui tenore non a caso trova riscontro preciso nei documenti colofoni. Il senato aveva riconosciuto i meriti della *polis* durante la guerra mitradatica e «specificatamente (εἰδικῶς) aveva garantito ad essa che si avvalsesse di «leggi, consuetudini e diritti (νόμοις τε καὶ ἔθεσιν καὶ δικαίαις)» che aveva quando era entrata nell'amicizia con Roma, affinché non fosse «neppure sottoposta a un qualsiasi regolamento di magistrati o promagistrati (ὑπὸ μὴθ' ὅτινι[νοῦν] τύπῳ ὧσιν ἀρχόντων ἢ ἀνταρχόντων)» e i *Rhomaioi* che erano presso di essa fossero «soggetti (ὑπακούουσιν) alle leggi dei Chii» (per il senso di τύπος come *formula* [*provinciae*], il τύπος τῆς ἐπαρχείας da cui una città era ἐξηρημένη nella espressione più tardi codificata, vd. Galsterer, «*Freiheit*» cit., p. 547; giustamente Kallet-Marx, *Hegemony* cit., p. 271, riconosce che «la conferma esplicita del primato della legge di Chio e il principio dell'autonomia legale non alterano lo status legale di Chio nei confronti di Roma», tranne poi condividere l'idea di A.J. Marshall, *Romans under Chian Law*, «GRBS» 10 [1969], pp. 255-271, naturalmente allora privo di riscontri, che il diritto in questione non fosse quello criminale, ma l'amministrativo, relativo ai titoli di proprietà immobiliare: per una decisa critica a questa interpretazione vd. Thornton, *Città* cit., pp. 516-522, 524-525, dove non si fa peraltro cenno alla lettura di Kallet-Marx e, per la medesima interpretazione, A. Raggi, *Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, «ZPE» 135 [2001], pp. 103-104; neppure, come vedremo, è automatico che tra i privilegi elencati figurasse anche la «*immunitas* nella sua forma più piena», come riteneva R. Bernhardt, *Die Immunitas der Freistädte*, «Historia» 29 [1980], pp. 200-201).

Nella prospettiva qui delineata, per usare il linguaggio dell'autore del decreto per Menippo, «la *eparcheia* era distaccata dall'*autonomia*» e lo stato di estraneità all'autorità del governatore romano era «assolutamente conforme alla *demokratia*». L'impiego dei termini astratti è significativo: si trattava di principi generali – prima che di riferimento al caso specifico, o all'insieme delle città «autonome» come riteneva ad esempio H.W. Pleket, SEG 1244, *ad loc.* – e i limiti posti al magistrato romano erano di competenza, sia giudiziaria che amministrativa, piuttosto che geografici, fra *provincia* e *polis* (così giustamente Kallet-Marx, *Hegemony* cit., pp. 14 ss., 48-49, 115, 350-351; vd. anche *infra*). Come in epoca ellenistica, ἐλευθερία, αὐτονομία, δημοκρατία si configuravano come principi giuridico-istituzionali precisi, interrelati fra di loro e non identificantisi. L'idea di Ferrary che nel decreto *demokratia* figurasse «nel senso di ἐλευθερία, αὐτονομία, non caratterizzando il regime politico della città ma implicando che essa non è direttamente sottoposta a un potere esterno, che sia di un re o di un popolo» (*Statut* cit., pp. 564-565), risulta semplificare gli aspetti di embricazione dei concetti e dei principi e le diversità di prospettiva – la greca e la romana – da cui essi erano colti e usati: non per caso Lehmann, che riprende la tesi di Ferrary e pensa a uno «slittamento (Übertragung)» del concetto all'ambito delle relazioni interstatali, è costretto a «tradurre» αὐτονομία con «Bereich der Freiheit» e δημοκρατία con «principio della libertà (Freiheit) e dell'uguaglianza (Gleichberechtigung)» (*Römischer Tod* cit., *ad loc.*, pp. 181 [= p. 58], 182 [= p. 59], con pp. 157-158 [= pp. 33-34]; Idem, *Polis-Autonomie* cit., p. 231 con n. 21). La medesima considerazione richiede la doppia versione della dedica fatta a Roma nel 167, dopo la «liberazione» dal controllo rodio, dal *koinon* dei Lici, in greco κομισάμενον τὴν πάτριον δημοκρατίαν e in latino [*ab col*]muni restitutei in maiorum leibert[atem] Lucei], portata da Ferrary a riscontro della sua interpretazione (*Statut* cit., p. 564; sul monumento, sito sul Capitolium non casualmente presso il tempio di Fides, e recante le dediche di una quindicina di re e *poleis* anatolici, espresse «interamente nelle parole dei non-Romani», vd. Kallet-Marx, *Hegemony* cit., pp. 287-289; l'epigrafe è ILLRP 174).

Alla «condizione di base» rappresentata dalla *eleutheria*, grazie alle aperture che essa consentiva, si dovevano di volta in volta, o, al caso, collettivamente, applicare gli svariati (o alcuni degli, o qualche grado degli) altri diritti che *potevano arricchire* quello *status*: è que-

sta la vecchia idea di A.H.M. Jones, *Civitates liberae et immunes in the East*, in *Anatolian Studies presented to W.H. Buckler*, Manchester 1939, pp. 103-117, ripresa da quanti ribadiscono il quadro della gerarchia fra città libere, fondata sulla diversa «gradazione» dei privilegi (vd. Ferrary, *Liberté* cit., p. 77; G.D. Merola, *Autonomia locale - Governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari 2001, pp. 140-141; giustamente Musti, *Città* cit., p. 452, rileva che «la *immunitas* concretizza la *libertas*). Non sembra dunque condivisibile l'idea ripetuta da Bernhardt che i benefici in questione comprendessero lo status di *eleutheria* dell'epoca ellenistica «relativizzato, a tal punto che in ogni dichiarazione di libertà si doveva definire che cosa si intendeva con esso», con la conclusione che «la libertà poteva significare la piena indipendenza, però anche la assunzione di una costituzione octroyée, l'obbligo fiscale e il ricevimento di una guarnigione» (*Entstehung* cit., pp. 56, 66, 67; i corsivi sono naturalmente di chi scrive; alla medesima idea sembra inclinare Musti, *Città* cit., quando osserva che «la libertà politica era un concetto articolato in più pezzi, che ... all'occorrenza ... potrebbero essere combinati in maniera diversa»). Dello stesso Bernhardt è del resto la convinzione che la *immunitas* – l'esenzione almeno dalle imposte dirette – fosse «parte integrante (integrierter Bestandteil)» della *eleutheria* delle «città libere normali» (già in *Immunitas* cit., pp. 201-207 – con il rimando a fonti letterarie non così univoche come potrebbe parere, App. b.c. 1,11,102; 5,6,27, e Strab. 17,3,24 – e in *Entstehung* cit., p. 57; un salutare richiamo alla prudenza è in Guerber, *Considérations* cit., p. 305).

Come in età ellenistica, la ἀνεισφορία/*immunitas* andava riconosciuta e dichiarata, con i suoi vari livelli relativi alla fiscalità diretta e indiretta, a scendere da quella *plenissima* (Dig. 27.1.17.1) a quella di grado inferiore, tanto più che, come sembra ormai riconosciuto, la fiscalità romana cominciò a operare in Asia «fin dalle origini» (Ferrary, *Statut* cit., p. 565; Merola, *Autonomia* cit., pp. 13-40; Ferrary, *Création* cit., p. 143; vd. anche *in fine*; alla generalità del discorso è da ricondurre l'affermazione di Ferrary, *Rome* cit., p. 103, che le città libere godevano anche dell'immunità e che di conseguenza «sfuggivano, in teoria, ai pubblicani e ai loro abusi»; più sfumato era lo studioso in *Liberté* cit., p. 71: «all'origine almeno, questo privilegio era generalmente indissociabile dalla immunità fiscale» – i corsivi sono di chi scrive; per un esame della casistica dei conflitti tra *publica-*

ni e città dichiarate libere vd. ora N. Ehrhardt, *Strategien römischer Publicani gegenüber griechischen Städten in der Zeit der Republik*, in N. Ehrhardt - L.-M. Günther [hrsgg.], *Widerstand - Anpassung - Integration. Die griechische Staatenwelt und Rom, Festschrift für Jürgen Deininger zum 65. Geburtstag*, Stuttgart 2002, pp. 135-153). Perciò nelle disposizioni di Apamea i Colofoni, che erano liberi, vennero rilasciati ἀφορολόγητοι (Polyb. 22,27,4) e nel 167 gli Illiri vennero dichiarati *non solum liberi, sed etiam immunes* (Liv. 45,26,13 e 29,4), mentre i Macedoni, pur liberi, furono sottoposti al *tributum* nei confronti del popolo romano (Liv. 45,29,4; cfr. Ferrary, *Liberté* cit., p. 71 n. 8; giusta la sua interpretazione di fondo, Bernhardt è naturalmente costretto a ipotizzare che non ci fosse rapporto tra la libertà delle repubbliche macedoniche e quella delle *civitates liberae*, che «non pagavano nessuna imposta diretta» a Roma: *Entstehung* cit., pp. 56-57 e 67). Allo stesso modo al *demos* libero di Plarasa-Afrodisia nel noto senatoconsulto del 39 a.C. si riconosceva nel dettaglio quell'ampia serie di concessioni che ne garantiva l'*immunitas* al massimo grado, dalla ἀτέλεια πάντων τῶν πραγμάτων, alla cancellazione dall'iscrizione ai diversi «registri delle entrate (δέλτοι προσοδικοί)», alla sottrazione dalle competenze dei δημοσιῶναι (all'epoca incaricati delle imposte indirette), all'esonero dalle λειτουργίαι (J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome*, London 1982, nr. 8, *passim*; cfr. l'estratto nr. 9, l. 9: προσόδους, φόρους μὴ διδότησαν; lo stesso Bernhardt da tempo considerava che l'esonero delle città libere dal pagamento del dazio romano non fosse «parte integrante [kein integrierter Bestandteil]» della *eleutheria*, *Rom* cit., pp. 34-35 n. 198, con osservazioni che qui non si condividono; vd. anche Merola, *Autonomia* cit., pp. 139-141; per l'esenzione «di principio» dal pagamento dei dazi delle *poleis* libere in Asia, per la ragione che il distretto fiscale coincideva con la provincia da cui esse erano per statuto «distaccate», vd. M. Dreher, *Die lex portorii Asiae und der Zollbezirk Asia*, «EA» 26 [1996], pp. 120-127).

In questa prospettiva allora le disposizioni romane trasmesse da Spurio Postumio all'Anfizionia delfica nel 189 a.C. a proposito dello *status* della città di Delfi, riconosciuto come da essa espressamente richiesto, non sono così «confuse» come è parso (vd. F. Lefèvre, *Corpus des Inscriptions de Delphes (CID)*, 4. *Documents Amphictioniques*, Paris 2002, p. 248, *ad* nr. 104; che l'operazione fosse riconducibile all'opposizione fra città e Anfizionia e che gli argomenti di originarietà dei diritti potessero essere pretestuosi nulla toglie al valore

giuridico dei titoli ἐξ ἀρχῆς e dei diritti «concessi dal popolo romano», l. 3; quanto all'*asylia* del santuario e della città, si trattava di riconoscimento giuridico che non interferiva con lo *status* della *eleutheria*, ma vi si integrava, costituendo anch'esso base giuridica per l'assegnazione di *aphorologesia* e *anepistathmeia*). Quel che i Delfi avevano chiesto come ἐλευθερία e ἀνεισφορία diventava nella concessione, che andava precisata, la condizione di αὐτόνομοι, ἐλεύθεροι, ἀνεισφοροί, ovvero «viventi e amministrantisi (πολιτεύοντες) da sé medesimi e dotati di titolarità (κυριεύοντες) sulla *chora* e sul porto sacri» (ll. 5-7). Ed è sulla base di considerazioni più generali e non pregiudiziali che va interpretato il testo ritenuto a fondamento del nesso *libertas-immunitas*, la nota *subscriptio* con cui Augusto nel 31-19 a.C. rifiutava a Samo il *philanthropon* della libertà, perché «immotivato», e dichiarava non esser affar suo quanto essa versava per il *phoros* (Reynolds, *Aphrodisias* cit., nr. 13, ll. 4-6: è di questo scritto, l. 4, la definizione della *eleutheria* come «il beneficio più grande di tutti», il titolo del convegno romano i cui atti qui si discutono, e resta da dimostrare che l'espressione qui abbia, esclusivamente o prevalentemente, connotati ideologico-propagandistici: οὐ γάρ ἐστιν δίκαιον τὸ πάντων μέγιστον φιλόανθρωπον εἰκῆ καὶ χωρὶς αἰτίας χαρίζεσθαι).

Anche la ἀνεπισταθμεία doveva essere espressamente riconosciuta come prerogativa accessoria. Così nel 68 a.C. la *lex Antonia*, che riconfermava agli abitanti di Termessus Maior di Pisidia lo stato di *leiberi amicei socieique populi Romani*, col diritto di usare *omnibus legibus suis* (nella misura in cui non fossero «contrarie alla presente legge», che fissava nel dettaglio i titoli dei *politai* alla disponibilità delle componenti del territorio), aggiungeva la clausola che magistrati, promagistrati o legati non dovevano introdurre nella città e nel suo territorio dei soldati per farli svernare, o consentire che altri lo facessero, salvo disposizione specifica del senato (M. Crawford, [ed.], *Roman Statutes*, II, «BICS», Suppl. 64 [1996], London, p. 334, nr. 19, ll. 6-13; la medesima disposizione – senza la clausola della possibilità di revoca da parte del senato – figurava nel già ricordato *s.c. de Aphrodisiensibus*, ll. 32-34; cfr. la legge in Reynolds, *Aphrodisias* cit., nr. 9, ll. 2-4, 6-8). Che spettasse alla decisione del senato la sottoposizione o meno di una città al di fuori della *eparcheia* all'obbligo di lasciar passare truppe, magistrati o promagistrati è attestato chiaramente dalla disposizione di una *lex Porcia* ripresa nella *lex de pro-*

vinciis praetoriis del 100 a.C., che in linea generale precludeva appunto quel tipo di operazioni ai governatori tranne che in caso di «transito» o «per ragioni di stato (δημοσίων χάριν πραγμάτων)» (Crawford, *Statutes* cit., II, p. 239, nr. 12, Cnid. III, ll. 13-15). Lo stesso Ferrary nel 1985 nel suo importante contributo sulla *lex Antonia* le assegnava il valore di testimonianza «non tanto dei limiti dello statuto di *civitas libera* nel 1° sec. a.C., quanto dell'importanza dei privilegi che potevano restarvi connessi (attachés)» (*La Lex Antonia de Termessibus*, «Athenaeum» 63 [1985], pp. 456-457 con n. 129).

5. Stando a quanto sin qui considerato, non sembra dunque autorizzata l'idea che fossero stati i diversi pronunciamenti del senato romano, di volta in volta emersi dalle fonti epigrafiche come risultato di sollecitazioni all'intervento e alla dichiarazione da parte delle comunità o per effetto dell'esigenza di organizzare una *provincia*, che definirono lo *status* delle comunità libere per sommatoria, confluenndo in testi normativi molto più tardi, come – giusta l'interpretazione di Peppe, *Giurisdizione* cit. *supra* – la *lex Iulia de repetundis* del 59 a.C. Non per caso Ferrary mostra sempre maggior cautela al riguardo (*Statut* cit., p. 575 con n. 56; Idem, *Liberté* cit., pp. 66-67 – con la precisazione che comunque una *lex de repetundis* non era finalizzata a includere una «carta» che fissasse lo statuto delle città libere – e 73; Idem, *Création* cit., p. 140; non così è naturalmente per Kallet-Marx, *Hegemony* cit., pp. 48-49 con nt. 25, 115: «i dettagli [della libertà] ... furono lasciati all'emergere nel corso del tempo», e per Bernhardt, *Rom* cit., pp. 33-34, ed *Entstehung* cit., p. 53; vd. anche Buraselis, *Colophon* cit., p. 181; Raggi, *Senatus* cit., p. 104). Del resto, *pace* Kallet-Marx, *Hegemony* cit., pp. 136-138, sembra ormai di dover concludere che, dalla parte dell'*eparcheia*, l'organizzazione spaziale del territorio come unità «con confini che potrebbero essere precisamente definiti», anche in funzione fiscale, e quella giudiziaria attraverso i *conventus*, erano cosa fatta sin dalle prime fasi dell'istituzione della *provincia Asia* (vd. rispettivamente S. Mitchell, *Recent Archaeology and the Development of Cities in Hellenistic and Roman Asia Minor*, in E. Schwertheim - E. Winter [hrsgg.], *Stadt und Stadtentwicklung in Kleinasien*, Bonn 2003, pp. 23-24, e M.D. Campanile, *L'infanzia della provincia d'Asia: l'origine dei «conventus iuridici» nella provincia*, in Bearzot - Landucci - Zecchini, *Stati* cit., pp. 277-286: «non dopo il

123 a.C.», p. 284; ancora una volta, in conseguenza alle sue premesse Kallet-Marx, *Hegemony* cit., pp. 115-116, 136-138, è costretto a concludere che l'organizzazione giudiziaria data da Roma non risalisse a M.' Aquillius, ma che fosse effetto di uno sviluppo «graduale e naturale» tra II e I secolo a.C., con perfezionamento dopo la prima guerra mitradatica).

Allo stesso modo, e all'inverso, non erano le «violazioni» e gli «abusi» di magistrati e *publicani* – naturalmente, in quanto tali, alla base della nostra documentazione – né l'uso dichiaratamente strumentale (in questo senso sì anche ideologico-propagandistico) del riconoscimento a determinare uno «scadimento» dell'istituto dal punto di vista giuridico (l'idea di un'evoluzione in senso negativo di esso – magari vista come concausa dell'adesione alla causa mitradatica – era suscitata in Ferrary, *Statut* cit., pp. 573-574, dal noto caso efesino degli anni '90 del I sec. a.C., che vide coinvolto nel tentativo di recupero di un proprio schiavo rifugiatosi nell'Artemision *asylon* il questore M. Aurelio Scauro; ma lo studioso medesimo coglieva l'aspetto del tutto «privato» della vicenda; per motivati dubbi circa la *eleutheria* di Efeso anche in età repubblicana vd. comunque Millar, *Civitates* cit., pp. 109-110). L'esame degli sviluppi storici dello statuto condotto da Guerber ha avuto buon gioco a portare alla conclusione che la «degenerazione del privilegio di libertà» è un'idea originatasi in dottrina da una considerazione parziale e pregiudiziale delle fonti antiche (*Considérations* cit., p. 301 ss.).

6. Dalla sua rassegna critica Bernhardt traeva l'impressione della «non chiarezza» del quadro delle «complicate» relazioni giuridiche fra autorità centrale romana, governatori, Romani nelle province e i cittadini delle *poleis* «privilegiate» e non (*Rom* cit., p. 67). Come si è visto, ad essere «complicate» erano in realtà le relazioni politiche, nell'ambito di un processo di conquista e di acquisizione territoriale. Se è vero che tale processo storico ha presentato i caratteri di «fluidità» e di adattamento nell'organizzazione istituzionale rilevati e sottolineati da Ferrary e Kallet-Marx, è pur anche documentato che l'autorità romana in esso avesse trovato utile rilevare lo strumentario per la definizione del rapporto fra «governanti» e «governati» già elaborato dal sistema ellenistico. Come si è visto, quel rapporto era fondato sulla dichiarazione e sulla applicazione di principi giuridici precisi e

riconosciuti, che servivano a un regime di tipo egemonico a stabilire e gestire l'indispensabile gerarchia delle competenze. Il fatto che quei principi fossero da sempre oggetto di «trattativa» in relazione a eventi militari e politici, o di pregiudizio nella concretezza della casistica generata dalla convivenza, non toglieva certo loro significato e peso giuridico: altrimenti perché da un lato battersi così a lungo e ostinatamente per essi e, dall'altro, dosarne e precisarne così puntigliosamente la concessione e le applicazioni?

La posta in gioco, come rilevò giustamente Domenico Musti (*Città* cit., p. 452), era in verità di grande momento: si trattava di definire il ruolo della città come comunità locale e come centro amministrativo nell'ambito di uno Stato ormai unitario.